

**COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI**

Commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione al 2° corso superiore di qualificazione di 214 allievi marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri.

L'anno duemiladiciannove, addì 30 del mese di ottobre, alle ore 10:00, negli Uffici del Centro Nazionale Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri presso la Caserma "Salvo D'Acquisto" sita in Roma, aula n. 1, si è riunita la Commissione Esaminatrice del concorso per l'ammissione al 2° Corso Superiore di Qualificazione di 214 allievi marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri, costituita con decreto n. M\_D GMIL REG2019 0541652 in data 14 ottobre 2019 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, composta da:

- |                 |            |           |                   |
|-----------------|------------|-----------|-------------------|
| ▪ Gen. D.       | Gianfranco | CAVALLO   | presidente;       |
| ▪ Ten. Col.     | Sergio     | MOLINARI  | membro;           |
| ▪ Ten. Col. RFI | Renato     | SCIUNNACH | membro supplente; |
| ▪ Lgt.c.s.      | Antonio    | MOSCA     | segretario;       |

per stabilire le modalità di attribuzione dei punteggi dei titoli previsti dal bando di concorso indetto dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, con decreto ministeriale n. M\_D GMIL REG 2019 0463706 del 9 agosto 2019, per quanto riguarda i militari concorrenti per i posti di cui all'art.1, co.1, lett. b) e c) del bando di concorso, ovvero i Sovrintendenti del ruolo Forestale (17 posti) ed i Revisori (3 posti) dell'Arma dei Carabinieri.

**a. Criteri.**

- (1) limitatamente al punteggio per "servizio prestato nel ruolo sovrintendenti o revisori" dai militari candidati, sarà valutato esclusivamente il periodo effettuato nel ruolo dei Sovrintendenti e dei Revisori. Non saranno valutati (e, pertanto, saranno oggetto di decurtazione) i periodi di non idoneità all'avanzamento, le detrazioni di anzianità subite per effetto di condanne penali o di sospensione dal servizio per motivi disciplinari, l'aspettativa per motivi privati ed i congedi per la formazione;
- (2) il punteggio incrementale previsto dal bando di concorso (allegato C) per il "Comando Stazione Carabinieri Forestale" e di altri Reparti del Comando U.F.A.A. potrà essere assegnato, a partire dal 5 luglio 2010 (in ottemperanza a quanto disposto con f.n. 20/3 del 25 febbraio 2019 del Comando Generale dell'Arma – Ufficio Legislazione), ai militari che abbiano rivestito l'incarico di "comandante" o "comandante in sede vacante" di Stazione, Posti Fissi, N.O.S. e N.O.C. del Corpo Forestale dello Stato e, dal 1° gennaio 2017, in Stazioni Carabinieri Forestali e Parco, Nuclei Carabinieri Tutela Biodiversità e Nuclei Carabinieri CITES.
- (3) per il computo del periodo di servizio prestato presso le Stazioni, Posti Fissi e Nuclei nel ruolo Sovrintendenti:
  - non saranno presi in considerazione i periodi trascorsi nella forza potenziale;
  - relativamente ai rapporti informativi la qualifica finale da considerare deve essere quella della prima scheda valutativa precedente o successiva più favorevole al candidato;
- (4) il conteggio inerente la valutazione della documentazione caratteristica avverrà a partire dal 01/01/2015 secondo i criteri di cui all'allegato C del bando. Inoltre:
  - non saranno presi in considerazione i sottoelencati periodi documentati con il modello "E" (D.P.R. n. 90/2010), compilati per assenza dal servizio ed indicati nella pubblicazione n. C – 14 ed. 2004 "Compendio normativo in materia di congedi, licenze e permessi", edita dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Ufficio Legislazione:
    - licenze straordinarie computabili nel limite massimo di 45 gg. annui di cui al titolo I, capitolo IV;
    - licenze straordinarie non computabili nel limite massimo di 45 gg. annui di cui al titolo I, capitolo V;
    - congedi di maternità e paternità di cui al titolo II, capitoli VI e VII;
    - licenza per congedo parentale di cui al titolo II, capitolo VIII;
    - licenza per malattia del figlio di cui al titolo II, capitolo IX;
    - riposi giornalieri della madre e del padre di cui al titolo II, capitolo X;

- permessi e congedi per assistere soggetti portatori di handicap di cui al titolo II, capitolo XI;
  - diritti allo studio di cui al titolo III, capitolo XII;
  - congedo per la formazione di cui al titolo III, capitolo XIII (legge 8 marzo 2000, n. 53 e D.P.R. 18 giugno 2002, n.164);
  - permessi retribuiti di cui al titolo IV, capitolo XIV;
  - congedi per gravi motivi familiari di cui al titolo IV, capitolo XV;
  - altri permessi, riposi e benefici di cui al titolo V, capitolo XVI;
  - i periodi di aspettativa per motivi privati e per infermità temporanea di cui, rispettivamente, agli artt. 901 e 905 del D.Lgs. 15/03/2010 n. 66, nonché sospensioni disciplinari o penali dal servizio o dall'impiego;
- con riferimento ai posti a concorso di cui all'art. 1 lett. b) e c) ed alla relativa valutazione dei titoli, nel periodo antecedente al 01/01/2017, i predetti periodi non computabili ai fini della valutazione non saranno presi in considerazione;
  - per i rapporti informativi e per i periodi documentati con mod. "E", con esclusione dei soli giorni di assenza del militare dal servizio che non produrranno punteggio, la qualifica finale da considerare deve essere quella della prima scheda valutativa, precedente o successiva, più favorevole al candidato;
  - in caso di dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica, la qualifica finale da considerare deve essere quella della prima scheda valutativa, precedente o successiva, più favorevole al candidato, ad eccezione dei periodi redatti al rientro in servizio del giudicando dopo un qualsiasi tipo di assenza (malattie, congedi ecc.), che non dovranno essere conteggiati;
- (5) i titoli di cui all'art. 7 (all. C) del bando saranno valutati, ai fini della formazione della graduatoria, solo se posseduti e documentati alla data del 30 settembre 2019;
- (6) Ai fini del computo dei punteggi incrementali di cui all'art. 7 (all. C) del bando, la data di immissione nel ruolo sovrintendenti/revisori è da intendersi quella relativa alla decorrenza amministrativa (effettiva attribuzione delle qualifiche di vice sovrintendente/vice revisore).
- (7) per quanto concerne le ricompense/onorificenze elencate nell'allegato C del citato bando:
- non saranno considerati i riconoscimenti attribuiti maturati durante il servizio prestato in altra F.A.;
  - saranno considerati soltanto i riconoscimenti di maggior rilevanza nei casi in cui, per lo stesso evento, siano stati concessi riconoscimenti di valore diverso dalla stessa Autorità o rilasciati da Autorità differenti;
- (8) per quanto concerne gli attestati di pubblica benemerenzza, saranno considerati solo quelli rilasciati quale ricompensa al valor civile (Legge 02.01.1958, n. 13) e al merito civile (Legge 20.06.1956, n. 658 e Legge 15.02.1965, n. 39) **con esclusione, invece, dei diplomi di benemerenzza rilasciati dal Dipartimento della Protezione Civile.**

La commissione esaminatrice, per attribuire correttamente il punteggio finale, procederà alla valutazione di eventuali posizioni particolari o di problematiche emergenti comunque generate.


Il presente verbale viene redatto in duplice copia:

- una per il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare;
- una per il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento.


La seduta è tolta alle ore 12:30 del 30 ottobre 2019.

Fatto, letto e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

IL SEGRETARIO  
Lgt. c.s. Antonio MOSCA



IL MEMBRO  
Ten. Col. Sergio MOLINARI



IL MEMBRO  
Ten. Col. RFI Renato SCIUNNACH



IL PRESIDENTE  
Gen. D. Gianfranco CAVALLIO

